

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MASSA D'ALBE

Provincia di L'Aquila

Repertorio n. 3 del 23/09/2019

CONTRATTO di concessione di terre civiche e private per uso attività estrattiva e risanamento ambientale finale a favore della Ditta FRANI CALCESTRUZZI 2.0 s.r.l.

L'anno duemiladiciannove il giorno Ventitré del mese di Settembre, in Massa D'Albe (AQ) nella sede Municipale, davanti a me, Dott.ssa Mery SORRENTINO, Segretario Comunale, autorizzata ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al rogito di atti pubblici amministrativi nei quali l'ente è parte, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti e con il mio consenso, sono personalmente comparsi:

- L'ing. Cesidio Chiarilli, nato a Luco dei Marsi il 01.05.1954, il quale nella sua qualità di Responsabile dell'Area Attività Estrattive del Comune di Massa D'Albe, abilitato a rappresentare il Comune di Massa D'Albe per la stipula del presente contratto, dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (di seguito citato come "il Comune" o "il Concedente") – Codice Fiscale e partita Iva 00187170667;
- La Signora Maria Gabriella Frani, nata ad Avezzano il 02.03.1959, residente a Avezzano, in Via Vezzia n. 32, la quale, nella sua qualità di Presidente Amministratore, con poteri di firma e di rappresentanza della Ditta Frani Calcestruzzi 2.0 s.r.l., con sede legale in Avezzano (AQ), in Via Vezzia, 32, dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Impresa sopra specificata (di seguito citata come il Concessionario o la Ditta). Codice Fiscale e Partita IVA: 02012470668.

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, scelgono, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio nel Comune di Massa D'Albe e mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto segue:

PREMESSO

- Che con deliberazione consigliere n. 30/1999, a seguito del P.S.T. "Cave di Alba Fucens", approvato dalla Regione Abruzzo, il Comune di Massa D'Albe adottava il programma Poliennale per l'estrazione di inerti ed il recupero



Mery Sorrentino
Maria Gabriella Frani
Cesidio Chiarilli


Ambientale, adeguandolo ulteriormente con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11/2000 e n. 60/2001;

- Che con contratto di concessione a rogito del Segretario Comunale Dott. Nino Di Pangrazio, repertorio n. 784 del 16.01.2004, venivano concesse alla Ditta Eredi Frani Giovanni di Lucidi A. & Figli s.n.c., per la durata di anni 12 (*anni dodici*), prorogabili, le terre demaniali civiche

- riportate in catasto al foglio 51 particelle n. 385/parte, n. 386/parte, n. 388/parte, n. 389 (per complessivi mq. 7.184,00), nonché private così come individuate nel contratto rep. N. 784 del 16/01/2004 quivi integralmente richiamato;

- che il 25.07.2017 protocollo n. 197616, la Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali - Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive autorizzava, alla ditta FRANI CALCESTRUZZI s.r.l., la proroga, fino alla data del 02.02.2026, dell'attività di coltivazione della cava in località Monumento del Comune di Massa D'Albe, con l'osservanza delle prescrizioni impartite nella conferenza dei servizi del 25.05.2017, di seguito riportate:

- 1) *Resta valido quanto prescritto nell'autorizzazione Comunale n. 4/Cave del 02.02.2004;*
- 2) *Vanno adeguati gli elaborati grafici e non anche relativamente alle emissioni odorigene e sonore;*
- 3) *L'Ufficio si riserva di effettuare un sopralluogo con il comune, in modo da verificare lo stato della cava;*
- 4) *La polizza bancaria esistente, a garanzia del ripristino ambientale, di € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) in favore dell'Ente beneficiario (Comune di Massa D'Albe) viene ritenuta idonea a coprire i costi di ripristino in correlazione a quanto previsto dalla documentazione in corso di autorizzazione. Il comune si farà carico di verificare la corrispondenza della polizza alle condizioni previste per il procedimento in corso ed, eventualmente, a richiedere l'adeguamento puntuale della polizza stessa in funzione dei fotti esplicitati nella nuova cronologia di coltivazione. Tale polizza potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino della cava;*
- 5) *L'area in coltivazione deve essere condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, recintata e munita di cancello di accesso con cartello contenente i dati autorizzativi e di conduzione della cava;*
- 6) *Tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava dovranno essere rimosse prima del recupero ambientale definitivo;*
- 7) *La durata della proroga per l'attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni dieci;*
- 8) *Prima del rilascio dell'autorizzazione deve essere acquisito un nuovo cronoprogramma dei lavori di coltivazione e ripristino ambientale, rimodulato su dieci anni di attività;*



ms

Frani Gioianni
Giovanni di
Lucidi A. & Figli
s.n.c.



9) La ditta effettuerà, annualmente, la ricognizione sullo stato di gestione delle cave, che avverrà attraverso certificazione a firma dell'esercente e di un tecnico abilitato, da rendersi nei modi di legge, che attesti la corretta gestione della cava in conformità dell'autorizzazione, al progetto ed al cronoprogramma approvati. Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla regione con almeno 15 giorni di preavviso, le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere, altresì, trasmesse agli stessi Enti.

- che il 05.07.2018 protocollo n. 192459/2018 la Regione Abruzzo, Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha concesso parere favorevole al subentro della titolarità dei diritti per la coltivazione della cava, autorizzata con provvedimento comunale n. 4/CAVE del 02.02.2004, a favore della ditta Frani Calcestruzzi 2.0 s.r.l., con sede in Avezzano in Via Vezzia, 32;

- che con verbale del 21.06.2018, a firma congiunta del Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Magliano dei Marsi, del Comune di Massa D'Albe e del Servizio Attività Estrattive Regionale, è stato accertato l'avvenuto ripristino ambientale sui lotti interessati, nel rispetto del cronoprogramma approvato dalla conferenza dei servizi del 25.05.2017 ed in conformità del progetto approvato;

- che in data 12 gennaio 2018 la Banca M.P.S., filiale di Avezzano, ha confermato la polizza fidejussoria di € 160.000,00 a favore del Comune di Massa d'Albe nell'interesse della Ditta Frani Calcestruzzi 2.0 s.r.l.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.


Art. 1 – La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Il Comune disciplina la proroga, alla Ditta Frani Calcestruzzi 2.0 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, come sopra meglio specificato, che accetta, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del 02.02.2016, in esecuzione dell'autorizzazione della Regione Abruzzo, della concessione delle terre demaniali civiche, riportate in catasto al foglio 51 particelle n. 385/parte, n. 386/parte, n. 388/parte, n. 389 (per complessivi mq. 7.184,00) al fine di esercitare attività estrattiva e risanamento ambientale secondo il progetto approvato dalla conferenza dei servizi.

Art. 3 La Ditta accetta e riconosce che il valore della presente concessione, in proroga, risulta essere di € 19.200,00 pari all'attuale prezzo del materiale estratto (€ 1,20/mc.) per il quantitativo previsto, limitatamente alle sole terre civiche concesse per l'utilizzo estrattivo e di risanamento ambientale; il tutto stimato preventivamente in mc. 16.000,00, da congruare a consuntivo finale.

Art. 4 – Il Concessionario, per quanto sopra, accetta e versa alla Tesoreria Comunale gli importi come appresso indicati:

- a) Canone annuo di concessione, determinato sulla base del prezzo unitario, per il quantitativo di materiale da estrarre, secondo il piano annuale di estrazione presunto, riguardante i soli quantitativi previsti nel presente contratto (mc. 16.000,00) suddivisi per gli anni di concessione (dieci). La Ditta dovrà versare il canone minimo garantito, annuo, pari ad € 480,00



Handwritten signature



*Frani Marie Gabriella
Calcestruzzi*

(19.200,00/10 x 25%) a valere quale anticipazione del canone effettivo da determinare secondo quanto di seguito riportato.

il conguaglio delle somme eccedenti il minimo garantito dovrà essere versato entro i successivi 30 giorni (31 dicembre) dalla data di misurazione e controllo da effettuarsi entro e non oltre il giorno 30 del mese di novembre dell'anno di riferimento.

b) Canone di occupazione con rivalutazione ISTAT di € 0,074 riferito alle superfici di tutti i terreni, già gravati da uso civico, concessi con il presente contratto in disponibilità della Ditta, per complessivi mq. 7184,00, per la somma totale annua di € 531,62. Il pagamento delle annualità, successive alla prima, dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 31.01.2020.

In caso di ritardato pagamento dei canoni sopra specificati, entro trenta giorni dalla scadenza, si applicheranno gli interessi previsti dalla normativa vigente. Oltre tale termine si procederà all'applicazione di una penale con incremento pari al 10% del dovuto, rivalutabile con indice ISTAT per ogni giorno del solo bimestre successivo (31 marzo).

In caso di omesso pagamento del canone minimo garantito e del relativo saldo, entro la data di scadenza di quest'ultimo termine, si inizierà, previa diffida notificata (con lettera raccomandata A/R e/o P.E.C.), il procedimento di decadenza della presente concessione.

Art. 5 – La Ditta dovrà soddisfare, eventuali, diritti di terzi sui terreni concessi, non rilevati dal sopralluogo del Servizio Bonifica e Foreste.

Art. 6 – La Concessionaria dovrà ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa di Impresa che si andrà ad attuare sui terreni oggetto del presente contratto.



Art. 7 – E' fatto obbligo alla Ditta, in caso di risoluzione contrattuale anticipata o a fine concessione, la sistemazione finale dei luoghi, ambientalmente risanati, pena la mancata liberatoria allo svincolo della polizza di garanzia e l'incameramento delle quote dovute.

La Ditta dovrà rispettare, pena la decadenza della concessione, il progetto esecutivo di escavazione e ripristino ambientale, nonché il cronoprogramma approvato dalla Conferenza dei servizi, con scrupoloso riguardo ai divieti, alle prescrizioni ed al disciplinare, dalla stessa, emanati.

Art. 8 – La Ditta Concessionaria è obbligata ad effettuare e comunicare al Comune, nei termini indicati nel precedente art. 4 lettera a, le misurazioni del materiale estratto nell'anno di riferimento, sottoscritto e certificato da tecnico abilitato, ed a procedere, nel termine su indicato, al pagamento delle eventuali eccedenze, fatti salvi eventuali controlli e misurazioni da parte dell'Ufficio comunale Attività Estrattive di concerto con il Concessionario.

In caso di rilevamenti, su terreni civici, di quantità superiori a quanto dichiarato, il Concessionario si impegna a corrispondere il conguaglio maggiorato del 10%. Il Comune si obbliga al reinvestimento delle somme percepite, a titolo di canone annuale di concessione e di occupazione, secondo il disposto dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 3/98 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Il Comune al fine di garantire la continuità imprenditoriale produttiva ed occupazionale del territorio, manifesta disponibilità, nel rispetto della normativa



Mane Bonifati
Franco Casado





vigente, e secondo le eventuali possibilità oggettive, ad individuare, nei modi di legge, ulteriori aree da destinare all'attività estrattiva. Le parti dichiarano la propria disponibilità ad operare permutate tra terreni di proprietà della Ditta e terreni demaniali di uso civico, fatte salve le preventive autorizzazioni regionali, al fine di evitare situazioni di alternanza di terreni di natura diversa.

Pertanto il Comune manifesta la disponibilità ad accettare le eventuali permutate e, se richiesto, le eventuali, possibili, alienazioni di terre civiche a favore della Ditta, per le aree su cui ricadono impianti e fabbricati, con le relative pertinenze, ivi comprese aree per la realizzazione o ampliamento delle strutture necessarie all'attività di cava. Tutto quanto riportato nel presente articolo deve avvenire nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia e previo le, eventuali, deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 10 – E' fatto divieto, al Concessionario, la cessione, in tutto o in parte, del presente atto, salvo la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 11 – Ai fini fiscali, si specifica che il presente atto ha il valore di € 24.516,20, corrispondenti ad € 19.200,00 per i canoni estrattivi ed € 5.316,20 per i canoni di occupazione.

Art. 12 – Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Art. 13 - Le parti in causa consentono il trattamento dei loro dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia.

E, richiesto, io Segretario Comunale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, secondo la normativa vigente, dandone lettura unitamente agli allegati (*planimetria dell'area di Cava*) alle parti, le quali hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà ed agli atti in fascicolo per i dati richiamati e riportati, su quattro facciate intere e la quinta sin qui, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma autografa:

Il responsabile dell'Area Attività estrattive

Carlo Obili

Il Concessionario

FRANCESCO STRUZZI
P.IVA 02012470668
L'AMMINISTRATORE
Struzzi

Il Segretario Comunale



[Signature]

